



Piano Comunale
delle Coste
MOLFETTA

Amministrazione

Sindaco

Dott.ssa Paola Natalicchio

Assessore all'Urbanistica

Avv. Rosaria Gadaleta

Progettazione

Dirigente Settore Territorio

Ing. Alessandro Binetti

Ufficio tecnico Comunale

Geom. Gaetano De bari

Geom. Luciano Mezzina

Consulenza tecnico scientifica

Supporto scientifico

Prof. Arch. Nicola Martinelli

*Rilievo ricognitivo dei luoghi, Progettazione,
Norme Tecniche di Attuazione ed Osservazioni*

Arch. Rosanna Rizzi

Ing. Vincenzo Lobasso

Consulente VAS

Arch. Gianluca Andreassi

Analisi Geomorfologiche

Dott. Emilio Lionetti

Comune di
MOLFETTA



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Redazione a cura di:

Comune di Molfetta

Dirigente Settore Territorio - RUP:

Ing. Alessandro Binetti

Assessore:

Avv. Rosalba Gadaleta

Ufficio Tecnico Comunale:

Geom. Gaetano De bari

Geom. Luciano Mezzina

Consulenza tecnico-scientifica:

*Rilievo ricognitivo dei luoghi, Progettazione,
Norme Tecniche di Attuazione ed Osservazioni, Assistenza al RUP*

Arch. Rosanna Rizzi

Ing. Vincenzo Lobasso

Supporto scientifico

Prof. Arch. Nicola Martinelli

Consulente VAS

Arch. Gianluca Andreassi

Analisi Geomorfologiche

Dott. Emilio Lionetti

Norme Tecniche di Attuazione con la collaborazione di:

Prof. Arch. Leonardo Rignanese

Arch. Silvana Milella

SOMMARIO

SOMMARIO	3
CAPO I PRINCIPI E NORME	5
[Art. 1] Disposizioni generali.....	5
[Art. 2] Finalità del Piano Comunale delle Coste	5
[Art. 3] Rapporti del Piano con il PRG e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.....	6
[Art. 4] Campo di applicazione.....	6
[Art. 5] Elaborati costitutivi del PCC.....	6
[Art. 6] Definizioni	7
CAPO II ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO	9
[Art. 7] Utilizzazione delle aree demaniali marittime.....	9
[Art. 8] Prescrizioni sull'uso delle spiagge	9
[Art. 9] Specchi acquei e imbarcazioni	9
[Art. 10] Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile	9
[Art. 11] Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge.....	10
[Art. 12] Aree oggetto di concessione	10
[Art. 13] Aree non oggetto di concessione	11
[Art. 14] Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)	11
[Art. 15] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS).....	13
[Art. 16] Prescrizioni per l'uso delle Spiagge Libere (SL)	15
[Art. 17] Chiosco bar.....	15
[Art. 18] Aree per attività complementari.....	16
CAPO III ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	17
[Art. 19] Zonizzazione del Demanio.....	17
[Art. 20] Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"	17
[Art. 21] Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione	17
[Art. 22] Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo	18
[Art. 23] Individuazione dei percorsi di connessione	18
[Art. 24] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	18
[Art. 25] Aree con finalità diverse.....	19
[Art. 26] Individuazione delle aree vincolate	19
[Art. 27] Sistema delle infrastrutture pubbliche	19
CAPO IV CARATTERI DEGLI INTERVENTI	21
[Art. 28] Linee guida per vecchi e nuovi manufatti	21
[Art. 29] Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione	21
[Art. 30] Accessibilità	22
[Art. 31] Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento	22
[Art. 32] Strutture ombreggianti	23
[Art. 33] Camminamenti e pedane a terra	23
[Art. 34] Chioschi.....	23
[Art. 35] Punti di ristoro	24
[Art. 36] Docce e Servizi igienico sanitari.....	24
[Art. 37] Spogliatoi - cabine	25
[Art. 38] Box di servizio (direzione, informazioni, per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania).....	25
[Art. 39] Torretta di avvistamento.....	26
[Art. 40] Verde ornamentale	26
[Art. 41] Aree attrezzate per lo sport.....	26
[Art. 42] Cartelli e manufatti pubblicitari	26
[Art. 43] Strutture per altre tipologie di servizi non previsti.	27
CAPO V RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO.....	28
[Art. 44] Opere di ingegneria costiera	28
[Art. 45] Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento.....	28
[Art. 46] Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera	29
[Art. 47] Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera	30
[Art. 48] Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera.....	30
[Art. 49] Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa.....	31
[Art. 50] Piano di manutenzione degli interventi	31

CAPO VI MONITORAGGIO.....	32
[Art. 51] <i>Le attività di monitoraggio</i>	32
CAPO VII REGIME TRANSITORIO.....	33
[Art. 52] <i>Norme transitorie per concessioni esistenti</i>	33
[Art. 53] <i>Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione</i>	33
[Art. 54] <i>Individuazione delle recinzioni da rimuovere</i>	33
[Art. 55] <i>Individuazione degli accessi da rendere pubblici</i>	34
[Art. 56] <i>Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche</i>	34
[Art. 57] <i>Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti</i>	34
CAPO VIII VALENZA TURISTICA.....	35
[Art. 58] <i>Valenza turistica</i>	35
[Art. 59] <i>Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto</i>	35
REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	36
[Art. 60] <i>Concessione demaniale marittima</i>	36
[Art. 61] <i>Consegna demaniale marittima</i>	36
[Art. 62] <i>Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione</i>	36
[Art. 63] <i>Durata della concessione</i>	37
[Art. 64] <i>Obblighi del concessionario</i>	37
[Art. 65] <i>Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)</i>	37
[Art. 66] <i>Domanda per la concessione</i>	37
[Art. 67] <i>Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici</i>	38
[Art. 68] <i>Variazione al contenuto della concessione</i>	38
[Art. 69] <i>Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni</i>	39
[Art. 70] <i>Affidamento in gestione e subingresso</i>	40
[Art. 71] <i>Domanda di Subingresso</i>	40
[Art. 72] <i>Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali</i>	41
[Art. 73] <i>Concorso di domande per nuove concessioni</i>	41
[Art. 74] <i>Criteri di valutazione delle domande</i>	41
[Art. 75] <i>Concessioni e/o autorizzazioni temporanee</i>	42
[Art. 76] <i>Concessioni d'urgenza</i>	42
[Art. 77] <i>Domanda di Anticipata Occupazione</i>	42
[Art. 78] <i>Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione</i>	43
[Art. 79] <i>Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo</i>	43
[Art. 80] <i>Rinuncia alla concessione</i>	43
[Art. 81] <i>Domanda di Rinuncia alla concessione</i>	44
[Art. 82] <i>Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo</i>	44
[Art. 83] <i>Cauzioni</i>	44
[Art. 84] <i>Aggiornamento dimensionale</i>	44
[Art. 85] <i>Occupazioni abusive</i>	44
[Art. 86] <i>Vigilanza</i>	45
[Art. 87] <i>Revoca, decadenza e sospensione della concessione</i>	45
[Art. 88] <i>Decadenza dal titolo concessorio</i>	46
[Art. 89] <i>Contenzioso</i>	47
[Art. 90] <i>Cessazione della Demanialità</i>	47

Capo I PRINCIPI E NORME

[Art. 1] Disposizioni generali

1. Il presente Piano Comunale delle Coste (PCC) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs 30/03/99 n. 96.

2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), approvato con DGR. 2273 del 13.10.2011

3. Il Piano interagisce con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica nazionale e regionale vigente.

Pertanto, per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:

- alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla LR 17/2015;
- al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
- alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla "Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo" della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
- alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
- alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente;
- alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
- agli elaborati grafici allegati.

4. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

[Art. 2] Finalità del Piano Comunale delle Coste

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC) è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile anche in termini di sviluppo turistico del territorio.

2. Il presente PCC è diretto a promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale delle aree demaniali marittime e contermini ad esse.

3. Il piano promuove prioritariamente gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

4. Il piano persegue l'obiettivo della tutela e contemporaneamente dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità paesaggistica dell'ambito costiero, della sostenibilità ambientale individuando strategie integrate di difesa, di governo e di sviluppo, partendo dall'assunto che:

- a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
- b. la necessità è cercare usi ottimali delle aree ancora libere, oltre a innescare processi di recupero e risanamento complessivo.

5. Nell'esigenza dell'integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

6. Il PCC, pertanto fissa i seguenti obiettivi strategici da perseguire:
- a. tutelare le risorse ambientali per mezzo di usi ecosostenibile del demanio marittimo;
 - b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
 - c. favorire lo sviluppo omogeneo di tutto il litorale, destinate ad un uso turistico-ricreativo, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
 - d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
 - e. gestire in maniera integrata l'area costiera, intendendo con tale affermazione che tutte le attività svolte sulla fascia demaniale devono rispettare il prioritario interesse pubblico ed essere compatibili fra loro e con le risorse ambientali e territoriali presenti;
 - f. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini.
 - g. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisponendo e aggiornando costantemente di strategie di controllo e difesa, di riqualificazione ambientale, di riqualificazione paesaggistica
 - h. il riordino e l'aggiornamento, secondo le norme vigenti, delle concessioni demaniali marittimi.

[Art. 3] Rapporti del Piano con il PRG e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

1. Il PCC è redatto coerentemente con le previsioni del PRG vigente sulla fascia demaniale e indica azioni nelle aree contermini a quest'ultima per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati; pertanto le previsioni e le indicazioni del PCC, se non diversamente specificato, hanno sempre valore prescrittivo all'interno della fascia demaniale così come individuata nell'elaborato A.1.3., mentre all'esterno di tale fascia hanno esclusivamente valore di indirizzo per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione sovraordinati sia comunale che regionale.
2. Il PCC è coerente con la pianificazione sovraordinata vigente e in particolare con:
 - il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015;
 - il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

6

[Art. 4] Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente piano trovano applicazione sul territorio costiero ricadente nei confini comunali, e precisamente sulle aree del Demanio marittimo, così come individuate nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
2. Le disposizioni del presente piano non trovano applicazione sulle aree escluse dalla delega Stato/Regioni ai sensi del DPCM 21/12/1995, che, pur rientrando nel Demanio marittimo sono escluse dalla competenza comunale (Tav. A.1.3). Nell'ambito demaniale del Comune di Molfetta tali aree sono ricomprese nel Piano Regolatore del Porto (PRP) e pertanto le aree demaniali e le acque territoriali definite nell'ambito del PRP, benché riportate negli elaborati grafici, sono escluse dalla previsioni del PCC, individuando già nel PRP il proprio strumento di pianificazione.

[Art. 5] Elaborati costitutivi del PCC

1. Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Strati informativi in formato shp nel sistema di riferimento WGS84 UTM fuso 33N
 - Norme tecniche di attuazione
2. Formano parte integrante del presente piano le tavole grafiche incluse nella relazione, così suddivise come indicato nelle "Istruzioni tecniche operative per la redazione del Piano Comunale Delle Coste" emanate dall'Ufficio Demanio Marittimo regionale in attuazione della D.G.R. 2273 del 13.10.2011.:
 - A.1 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo
 - A.1.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
 - A.1.2 Classificazione normativa
 - A.1.2.bis Balneabilità
 - A.1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittimo
 - A.1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - A.1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
 - A.1.5.bis Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
 - A.1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
 - A.1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
 - A.1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti

- A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lett. f.
- A.1.11 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
- A.1.12 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti

- B.0 Quadro sinottico delle tutele
- B.1 Zonizzazione del Demanio
 - B.1.1 Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”
 - B.1.2 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
 - B.1.3 Individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo
 - B.1.4 Individuazione dei percorsi di connessione
 - B.1.5 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo e di quelle diverse da SB e SLS
 - B.1.6 Individuazione delle aree con finalità diverse
 - B.1.7 Individuazione delle aree vincolate
 - B.1.8 Sistema delle infrastrutture pubbliche e percorsi di connessione
- B.2. Interventi di recupero costiero
- B.3. Elaborati esplicativi del regime transitorio
 - B.3.1 Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori in essere.
 - B.3.2 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione
 - B.3.3 Individuazione delle recinzioni da rimuovere
 - B.3.4 Individuazione degli accessi da rendere pubblici

Tuttavia si è ritenuto opportuno dettagliare maggiormente gli elaborati grafici, per una migliore comprensione degli stessi redigendo mappe di dettaglio in scala 1:2000 lì dove ritenuto necessario.

[Art. 6] Definizioni

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP|2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Attrezzatura

Elementi d’arredo come ombrelloni e sedie a sdraio, etc. finalizzati ad espletare i servizi che il gestore offre a pagamento all’utenza.

Battigia - Bagnasciuga (FP|1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all’ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all’accesso degli animali domestici o all’esercizio della pratica naturista.

Criticità ambientale (CA)

Criticità all’erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP|1 e FP|3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Facile rimozione

Complesso delle modalità tecniche e costruttive finalizzate alla realizzazione dei manufatti, in particolar modo di quelli con finalità turistico-ricreative, caratterizzate per l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso di tutti i componenti.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione di facile rimozione finalizzate alla realizzazione di spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, realizzabile, pertanto, con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Capo II

ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO

[Art. 7] Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. I tratti di litorale possono essere concessi in uso per finalità turistico-ricreative o per altri usi, ammessi dal presente Piano. Tutte le concessioni devono essere attrezzate con strutture precarie, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche, costruttive, estetiche, delle relative caratteristiche di materiali e di colori, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme e nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti sulla fascia demaniale.
2. Le occupazioni di aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti NTA devono essere sempre autorizzate dall'ente gestore ovvero l'ufficio comunale competente, per mezzo di autorizzazione temporanea o concessione demaniale marittima. Le occupazioni e/o concessioni hanno sempre un periodo temporalmente circoscritto.
3. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.
4. Nelle aree demaniali sono possibili attività per servizi pubblici o di interesse pubblico ex art. 34 del Codice della Navigazione

[Art. 8] Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. L'uso delle spiagge è disciplinato dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

[Art. 9] Specchi acquei e imbarcazioni

1. Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.
2. Negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, le spiagge libere con servizi e/o attrezzate potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, windsurf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunali e dell'Autorità Marittima.
3. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza metri 20
 - profondità 150 metri
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni
4. All'interno delle corsie di lancio non è consentita la balneazione

[Art. 10] Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile

1. I lavori di manutenzione ordinaria delle attività turistico-ricreative devono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.
2. I lavori di pulizia della spiaggia devono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.
3. È fatto obbligo per ogni concessionario provvedere alla manutenzione straordinaria dell'area oggetto della concessione. La vigilanza sul rispetto e sull'osservanza della presente norma è di competenza del Comune di Molfetta e degli Enti preposti.
4. È fatto obbligo per ogni concessionario, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.
5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.

[Art. 11] Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge

1. Al termine della stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio delle strutture precarie e dell'arredo (cestini, percorsi pavimentati, giochi ed elementi degli impianti sportivi, ombrelloni e sdraie, strutture per natanti e piste di atterraggio), provvedere all'assetto delle piante (ove necessario) per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabilite tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque essere mantenuto in condizioni di decoro .
2. Alla richiesta di concessione demaniale andranno allegati elaborati tecnico-grafici in cui siano evidenziati l'assetto invernale con la sistemazione delle strutture precarie stagionali ed eventuali opere di difesa per la vegetazione. Il Comune vigilerà sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate. In caso di inerzia l'amministrazione comunale procederà a diffidare il titolare e in caso di ulteriore inadempimento avvierà il procedimento per la decadenza della concessione.
3. Chioschi, bar e servizi igienici, ad uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere sull'arenile oltre la stagione balneare a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza. Pertanto durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o similari) dovranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro. È vietato l'uso di materiali di recupero.
4. Le strutture situate in ambiti soggetti a eventuali eventi meteomarinici critici, dovranno essere smontate entro il 31 ottobre.
5. Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono garantire il libero e sicuro accesso alla battigia da parte di terzi.
6. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile – 1° maggio ecc.).
7. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti in imposti dall'amministrazione comunale o altro ente competente in materia demaniale.
8. Eventuali interventi sull'arenile, in particolar modo sulle scogliere, dovranno essere effettuati al di fuori della stagione balneare.

[Art. 12] Aree oggetto di concessione

1. Le aree oggetto di concessione possono ospitare:
 - a. Stabilimenti Balneari (SB)
 - b. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
 - c. attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
 - d. attività con finalità diverse dalle turistico-ricreative

Le categorie di cui ai precedenti punti a e b sono attività legate alla balneazione, e pertanto valgono le disposizioni di cui commi seguenti 2-3-4-5-6.

Le categorie di cui ai precedenti punti c e d sono attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui ai successivi commi 7 e 8.

2. La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a m20 e superiore a m 150.
3. Nelle aree concedibili deve sempre essere prevista e assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (**FO**), destinate a garantire il libero passaggio tra due eventuali concessioni contigue, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Essa ha una larghezza non inferiore a 5 m. La pulizia, il decoro e la manutenzione di tali fasce sono a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.
4. Nelle aree concedibili deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di 3 fasce parallele (**FP**) alla battigia [mare] a cui corrispondono specifiche funzioni.
 - La prima (**FP|1**) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia
Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio
 - la seconda (**FP|2**) va dalla fascia FP|1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari
Questa fascia è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
 - la terza (**FP|3**) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane,

Questa fascia è destinata alla localizzazione dei manufatti ammissibili, del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

5. Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP|3 e FO, devono rispettare le presenti norme.
6. L'uso delle fasce di spiaggia FP|1, FP|3 e FO è sempre libero e gratuito.
7. Per attività con finalità turistico-ricreative diverse, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
 - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
 - strutture ricettive e attività ricreative e sportive
 - esercizi commerciali
 - servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione
 - punti di ormeggio
8. Per attività con finalità diverse dalle turistico ricreative, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:
 - strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari
 - cantieristica navale
 - impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca
 - pratiche - uso agricolo
 - altro uso produttivo o industriale
 - altro uso commerciale
 - servizi di altra natura
 - altro uso in concessione

[Art. 13] Aree non oggetto di concessione

1. Sono aree non oggetto di concessione:
 - Spiaggia Libera (SL)
 - Aree Complementari (AC).
2. Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti.
In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.
3. Le Aree Complementari sono quegli spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono in:
 - aree destinate al verde pubblico (AC/2),
 - aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
 - aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero (AC/4).

[Art. 14] Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)

1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

obbligatori

- a. delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare;
- b. servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione);
- c. servizio di assistenza ai diversamente abili, con l'obbligo di dotarsi di almeno una sedia JOBS e individuare nella propria concessione un'area di sosta ombreggiata per migliorare la fruizione delle persone diversamente abili;
- d. punto di ristoro;
- e. attrezzature da spiaggia per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) - posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- f. spogliatoi per bagnanti;
- g. servizi igienico-sanitari;
- h. docce all'aperto;
- i. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- j. pavimentazioni per percorsi pedonali e di stazionamento;
- k. pedane in legno poggiate in precario sulla roccia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
- l. Dispositivi amovibili e precari per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e altro);

- m. sorveglianza in mare a opera di personale qualificato, con l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta del personale qualificato, tutto l'equipaggiamento necessario per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- n. la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.
- o. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- p. la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a m 30 su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività.
- q. Dotazione di area a parcheggio riservata agli utenti dello stabilimento, possibilmente nelle aree individuate dal presente Piano nell'elaborato B.1.8 (Sistema delle infrastrutture Pubbliche e successive) come *Aree a parcheggio* dimensionate in modo da soddisfare obbligatoriamente il parametro di posto auto 1 ogni 3 NU e con un'area media per posto auto non inferiore a 30 mq.

facoltativi:

- a. chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- b. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago
- c. servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- d. rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- e. volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente a ospitare gli impianti a cui sono destinati;
- f. opere accessorie, tra cui:
 - elementi di arredo urbano;
 - spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;
 - piscine fuori terra delle dimensioni massime di mq. 30.

2. La percentuale massima di superficie pavimentata e permeabile non potrà superare il 20% dell'area concessa.

3. I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colori e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 3,5 m di profondità del corpo di fabbrica, nella direzione perpendicolare alla linea di costa;
- massimo 100 mq per concessioni con superficie fino a mq 2.000;
- massimo 8% della superficie concessa se questa è compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- massimo 9% della superficie concessa se questa è superiore a mq. 5000

4. I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia.

5. In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento balneare deve presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, di razionali modalità gestionali.

6. È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:

- a. di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b. di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni sufficienti a servire un'utenza massima risultante dalla seguente formula:

$$(SC - SM)/12 = \text{numero massimo di ombrelloni}$$

(ipotizzando 4 utenti per ombrellone) con SC pari a superficie in concessione e SM pari a superficie manufatti.

la disposizione degli ombrelloni in ogni caso non dovrà intralciare la circolazione dei bagnanti;

- c. di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- d. mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

7. All'ingresso dello stabilimento balneare, presso le strutture di servizio devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:

- a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- b. le ordinanze degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
- c. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;
- d. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- e. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- f. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di apertura.
- g. i cartelli devono riportare le informazioni anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

8. È vietata l'apposizione di cartelli e/o autonomi manufatti pubblicitari.

9. È fatto obbligo ai titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area oggetto della concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.

Devono essere altresì realizzate le più ampie e agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando, percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a sentirsi in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

10. Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della 05/02/1992 n. 104 e ogni altra normativa in materia, sempre compatibilmente con la geomorfologia del sito.

11. In luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, nell'area in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di m 4 o altri sistemi di ombreggio, aperti su tutti i lati, di facile rimozione.

12. Negli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni in genere che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggiati sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine della stagione balneare.

Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere realizzato nessuno scavo o qualsiasi altra modifica al profilo della spiaggia. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

13. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare attività ludiche e motorie.

Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti solo ed esclusivamente nella FP |2, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

[Art. 15] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)

1.Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- a. servizi di assistenza ai diversamente abili;
- b. servizi igienici;
- c. servizi di pulizia;
- d. servizi di salvataggio;
- e. un percorso perpendicolare alla battigia
- f. chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

2.Nell'ambito del 50% della superficie concessa possono essere allocate apposite pedane a terra al fine di agevolare la sosta e il solarium per gli utenti, ma senza la posa di ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.

3. La superficie delle pedane non potrà superare il 10% dell'area concessa.

4.I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 3,5 m di profondità del corpo di fabbrica, perpendicolare alla linea di costa;
- massimo 100 mq per concessioni fino alla consistenza di mq 2.000;
- massimo 8% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- massimo 9% per la consistenza superiore a 5.001, fino a un massimo di mq. 10.000.

5. I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia.

Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.

6. In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio della spiaggia libera con servizi deve presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

7. È fatto obbligo ai gestori delle spiagge libere con servizi:

- a. di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b. di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni sufficienti a servire un'utenza massima risultante dalla seguente formula:

$$(SC - SM)/24 = \text{numero massimo di ombrelloni}$$

(ipotizzando 4 utenti per ombrellone) con SC pari a superficie in concessione e SM pari a superficie manufatti.

la disposizione degli ombrelloni in ogni caso non dovrà intralciare la circolazione dei bagnanti;

- c. di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- d. mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.
- e. Dotazione di area a parcheggio riservata agli utenti dello stabilimento, possibilmente nelle aree individuate dal presente Piano nell'elaborato B.1.8 (Sistema delle infrastrutture Pubbliche e successive) *come Aree a parcheggio* dimensionate in modo da soddisfare obbligatoriamente il parametro di posto auto 1 ogni 3 NU e con un'area media per posto auto non inferiore a 30 mq.

8. Sulle vie di accesso alla spiaggia libera con servizi, presso le strutture di servizio devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:

- a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
 - a. le ordinanze degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
 - b. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;
 - c. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
 - d. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - e. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di apertura.
 - f. i cartelli devono riportare le informazioni anche in lingua inglese, francese e tedesca.
- Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

9. È vietata l'apposizione di cartelli e/o autonomi manufatti pubblicitari.

10. È fatto obbligo ai titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area oggetto della concessione, anche al fine della balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.

Devono essere altresì realizzate le più ampie e agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando, percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a richiedere un servizio a pagamento.

11. Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della 05/02/1992 n. 104 e ogni altra normativa in materia, compatibilmente con la morfologia del sito.

12. Nelle spiagge libere con servizi è consentito svolgere manifestazioni in genere che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggianti sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine della stagione balneare.

Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere realizzato nessuno scavo o qualsiasi altra modifica al profilo della spiaggia. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

13. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare attività ludiche e motorie.

Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti solo ed esclusivamente nella FP |2, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

14. Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative finalizzate alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, di aree attrezzate per il gioco che siano di facile rimozione).

15. Il noleggio di ombrelloni, sdraio e attrezzatura in genere avviene giornalmente e solo ed esclusivamente su richiesta. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento del noleggio e le stesse devono essere rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature.

16. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in

concessione.

[Art. 16] Prescrizioni per l'uso delle Spiagge Libere (SL)

1. Per Spiaggia Libera si intende l'area demaniale marittima non concessa, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
 2. Sulla spiaggia libera è sempre garantito il pieno godimento da parte di chiunque delle risorse naturali, legato esclusivamente agli usi pubblici del mare; pertanto sono consentite la sosta, la libera balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete e incolumità pubblica.
 3. Sulle spiagge libere è vietato:
 - offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o esercitare attività commerciali o di vendita al pubblico non autorizzate;
 - dopo il tramonto non potrà essere lasciata alcuna struttura o attrezzatura incustodita di alcun genere;
 - il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici;
 - campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
 - tenere sempre alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, ancorché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00.
 4. Sulle spiagge libere e obbligatoriamente sulle spiagge libere urbane, l'Amministrazione Comunale si impegna a :
 - individuare e rendere fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici alle spiagge libere urbane, garantendo la pulizia e la regolare percorribilità.
 - consentire il libero accesso pedonale all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m, salvo particolari deroghe legate alla morfologia territoriale, per mezzo di convenzioni/servizi di passaggio con privati e nel caso limite con esproprio.
 - installare sufficienti e idonei servizi igienici in strutture di facile rimozione nei pressi delle spiagge libere urbane;
 - a mantenere in perfetto ordine la spiaggia libera, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
 - di dotare la spiaggia libera di cestini gettacarte-portarifiuti.
 - di avviare, contestualmente con l'inizio della stagione balneare, un servizio di salvataggio almeno sulle spiagge libere urbane;
 - di provvedere al decoro delle aree demaniali di competenza comunale anche con interventi di manutenzione e piantumazione di verde con essenze tipiche della regione biogeografia mediterranea.
- Le spiagge libere urbane individuate, alla data di approvazione del PCC, sono la spiaggia denominata INPS e la spiaggia denominata Prima Cala*
5. I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi - privati o Associazioni - nel rispetto delle vigenti normative.
 6. Negli spazi destinati a spiaggia libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani. A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni e attenersi al regolamento comunale .
 7. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile rimozione e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 374/90 e parere della Capitaneria di Porto competente.
Al termine della manifestazione ogni struttura o qualsiasi altro elemento dovrà essere rimosso e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi da parte del richiedente l'autorizzazione senza alcun onere per l'amministrazione comunale.

[Art. 17] Chiosco bar

1. Per *chiosco bar* è intesa un'area demaniale concessa per il posizionamento di una struttura prefabbricata o montata in sito attrezzata per la somministrazione di bevande e cibi precotti o preconfezionati e generi di monopolio. Tale tipologia di attività deve rispettare le norme igienico sanitarie nonché leggi o norme che regolamentano tale attività.
La superficie lorda max concessa per tale tipologia è 60 m² compresa l'eventuale area esterna per la posa di tavoli e sedie e una superficie lorda max di 20 m² per il manufatto.
L'altezza massima consentita è di 3,50 m.

2. Non è prevista la concessione di fronte-mare e la consecutiva posa di attrezzature da spiaggia per tale tipologia concessoria.

[Art. 18] Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio
- aree destinate al verde pubblico
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture di facile rimozione per il tempo libero.

3. Possono inoltre essere previsti:

- servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura)
- servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani;
- esercizio di attività di vendita temporanee previo autorizzazione
- strutture di facile rimozione per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento delle stesse.

4. Tutte le nuove aree a parcheggio accessorie alla fruizione della spiaggia, sia libera che in concessione devono obbligatoriamente essere realizzate con fondo permeabile e barriere verdi di confine. Per tali barriere è fatto obbligo di specie vegetali appartenenti alla regione biogeografica mediterranea con particolare preferenza per quelle che necessitano di scarsa manutenzione e irrigazione. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene.

L'Amministrazione Comunale per mezzo del suo corpo di polizia municipale eserciterà, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sull'area demaniale di propria competenza.

Capo III

ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

[Art. 19] Zonizzazione del Demanio

1. Il PCC individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili alla definizione del progetto mediante:
 - la classificazione della costa, rispetto alla “linea di costa utile”;
 - individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione;
 - individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo;
 - individuazione dei percorsi di connessione;
 - individuazione delle aree con finalità turistico - ricreative diverse da SB e SLS;
 - individuazione delle aree con finalità diverse;
 - individuazione delle aree vincolate;
 - il sistema delle infrastrutture pubbliche.

[Art. 20] Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”

1. La “linea di costa utile” è stata individuata al netto delle porzioni inutilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui all’art.15 della LR 17/2015.
2. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60% della linea di costa utile è sempre riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.
3. La quota massima di costa utile, concedibile come Stabilimento Balneare, è il 24%
4. La quota massima di costa utile, concedibile come Spiaggia Libera con Servizi, è il 24%

Si rimanda alla relazione di Piano la consistenza delle lunghezze individuate alla data di redazione del presente piano.

[Art. 21] Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione

1. Comprendono tutte quelle aree in cui, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è assolutamente vietato.
2. Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle tavole A.1.2. bis, A.1.4, A.1.5, A.1.6 in esse cartografate e rispettivamente:
 - aree non balneabili per presenza di ordigni bellici inesplosi, così come indicato nelle ordinanze della Capitaneria di porto e per la scarsa qualità delle acque così come individuate dal Ministero dell’ ambiente e della tutela del mare
 - aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - aree naturali protette e vincoli ambientali
 - aree sottoposte a vincoli territoriali
3. In accordo con quanto previsto dal PRC e dall’art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015, le aree con divieto assoluto di concessione per il territorio costiero di Molfetta, sono così identificate:
 - le aree ad alta e media pericolosità idraulica, così come individuate dal PAI (tav A.1.4).
 - i corsi d’acqua pubblici, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 lett. c) del Dlgs 42/2004, e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/2/2015;
 - i beni e le aree di pertinenza di beni storici, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 136) del Dlgs 42/2004, e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/2/2015;
 - i beni e le aree di pertinenza ambientali, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 lett. f) del Dlgs 42/2004, e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/2/2015;
 - i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m salvo deroghe decise in sede di pianificazione.

[Art. 22] Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo

1. Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:
 - Stabilimenti Balneari (SB);
 - Spiagge Libere con Servizi (SLS);
 - Spiagge libere (SL).
2. Il piano individua le aree demaniali destinate a Stabilimenti Balneari e Spiaggia libera con servizi, suddivise in lotti concedibili con Fronte Mare non inferiore a 20 m e non maggiore di 150 m.
3. La quota di costa pianificata per finalità turistico-ricreativo e da destinarsi a spiaggia Libera è stata localizzata e distribuita considerando prioritario l'uso pubblico della costa, così da ottenere una configurazione coerente con le caratteristiche morfologiche, ambientali e insediative del territorio costiero della città. Tuttavia si è tenuto conto delle situazioni storicamente insediate che non fossero in contrasto con l'articolo 21 delle presenti norme.

[Art. 23] Individuazione dei percorsi di connessione

1. Il piano prescrive per i progetti esecutivi di individuare le aree di raccordo e di connessione tra le aree di interesse turistico ricreativo, in particolare le fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso, e i percorsi paralleli (FP|3) da realizzarsi o sistemarsi senza soluzione di continuità a monte di tutte le aree di interesse turistico ricreativo (compresa la spiaggia libera) in modo da garantire la completa e agile fruizione di tutto il litorale anche in presenza di accessi ridotti.
2. Il PCC individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.
3. Laddove non è possibile realizzare percorsi di accesso alla fascia di libero transito e tra un accesso e l'altro la distanza è superiore ai 150 m, i concessionari, facenti parte di tale zona, saranno comunque tenuti a garantire il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche e soprattutto tramite la corretta implementazione dei percorsi classificati come FO e FP|3.
4. I percorsi di accesso, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie. Eventuali ostacoli che impediscano il libero transito lungo la battigia, dovranno essere rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in alternativa, gli stessi potranno essere superati con l'installazione di rampe e pedane stagionali previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.
5. I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a SB e SLS, fino alla realizzazione dei percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati nel presente progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione per tutto l'anno.
6. Non è ammessa l'apertura di nuovi accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza specifica autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.
7. Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.
8. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile a ogni mezzo meccanico che non sia di soccorso o di servizio ovvero che non sia regolarmente autorizzato.

[Art. 24] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS

1. Il piano individua le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 commi 3-4 della L.R. 17/2015).
2. Il piano individua nell'ambito del demanio marittimo interessate della pianificazione costiera comunale le seguenti tipologie:
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio: consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite
 - punti di ormeggio e stazionamento realizzati con tecniche e strutture di facile rimozione e con un massimo di 10 posti barca e natanti non superiore ai 6 m di lunghezza

3. La concessione demaniale marittima può essere rilasciata anche per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

[Art. 25] Aree con finalità diverse

1. Il piano consente, nell'ambito delle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 commi 3-4 della L.R. 17/2015), le seguenti tipologie:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari
- impianti di acquacoltura e per esigenze della pesca

2. Gli impianti di acquacoltura sono permessi all'interno delle acque territoriali ad esclusione delle aree SIC, previa verifica di assenza ordigni bellici inesplosi sul fondale.

[Art. 26] Individuazione delle aree vincolate

1. Comprendono tutte quelle aree della fascia demaniale che posseggono caratteristiche tali il cui uso e/o trasformazione è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

2. Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle tavole A.1.4, A.1.5, A.1.6 e in esse cartografate:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico
- aree naturali protette e vincoli ambientali
- aree sottoposte a vincoli territoriali

3. Nelle aree a bassa pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino. Le aree a media e alta pericolosità idraulica sono classificate come aree inconcedibili.

4. Nelle aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000 il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Per tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) si applicano le norme previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, nonché dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 recante modifiche ed integrazioni del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE. Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su queste aree deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza.

Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento.

5. Nelle aree a vincolo paesaggistico (immobili e aree di notevole interesse pubblico) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004 art 146) e alle procedure di autorizzazione previste dal PPTR

6. I perimetri degli ambiti vincolati possono essere modificati a seguito di più precise ricognizioni territoriali e cartografiche, seguendo le procedure definite nelle normative di tutela sovraordinata.

[Art. 27] Sistema delle infrastrutture pubbliche

1. Il piano, in accordo con le previsioni del PUMS, individua il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, anche in porzioni del territorio comunale contermini alla fascia costiera ma non appartenenti all'area demaniale e con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

2. Il piano individua ed evidenzia la viabilità carrabile e accessi al mare nuovi ed esistenti strettamente necessari alla fruizione del demanio e a supporto dell'offerta turistico-balneare.

Tutti gli accessi, così evidenziati dovranno essere resi pubblici e mantenuti e/o modificati in modo da garantire il transito ciclabile e pedonale.

3. Il piano individua le aree già destinate o potenzialmente destinabili a parcheggio pubblico, localizzate in maniera tale da garantire agevolmente l'accesso pedonale o ciclo-pedonale al demanio e alle aree litoranee. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

I parcheggi individuati sono localizzati all'esterno dell'area demaniale e dimensionati in base alla reale capacità di accoglienza delle spiagge limitrofe.

Per ogni concessione demaniale marittima come SB e SLS e' obbligatorio dotarsi di aree a parcheggio riservate agli utenti secondo i parametri indicati negli articoli rispettivamente 14 comma 1 punto q e 15 comma 7 punto e delle presenti norme.

Tutte le nuove aree a parcheggio dovranno obbligatoriamente essere realizzate con pavimentazione permeabile e l'impatto visivo dovrà essere mitigato con l'utilizzo di piante e/o alberature tipiche del paesaggio mediterraneo.

4. Il sistema della mobilità dovrà garantire in ogni sua parte almeno il transito ciclabile oltre che pedonale, con scelte idonee di utilizzo dei materiali e della tipologia di percorso (promiscuo/a sedi separate) anche in base al contesto. Il piano indica come strategia progettuale per una mobilità dolce potenziali punti di sosta e servizi di parcheggio-bici e/o di bike sharing, anche da affidare in gestione a terzi, da localizzare all'interno dei parcheggi carrabili o in prossimità dei punti di maggior attrattiva/afflusso.

5. Tutti i percorsi di accesso a mare e fruizione della costa dovranno garantire il mantenimento dell' attuale permeabilità del fondo del percorso.

Capo IV CARATTERI DEGLI INTERVENTI

[Art. 28] Linee guida per vecchi e nuovi manufatti

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

- a. cabine spogliatoi;
- b. deposito sedie, ombrelloni e attrezzature in genere;
- c. chiosco per bar e ristoro;
- d. servizi igienici;
- e. docce;
- f. primo soccorso;
- g. torretta;
- h. pedane/solarium;
- i. rampe per disabili

3. Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione.

Per "facile rimozione" è inteso il complesso delle modalità tecniche e costruttive finalizzate alla realizzazione dei manufatti, in particolar modo di quelli con finalità turistico-ricreative, caratterizzate per l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso di tutti i componenti.

4. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

5. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati, ma assicurati da opportune zavorre semplicemente posate sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piano di appoggio).

6. L'altezza lorda dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico - sanitarie, non potrà superare i m 3,50 m. Tutti i manufatti presenti sull'area in concessione devono altezza uguale.

7. È consentita l'installazione di impianti tecnologici sulle coperture dei manufatti, previa adeguata schermatura organica alla composizione del prospetto. Eventuali pannelli fotovoltaici dovranno essere disposti obbligatoriamente in posizione orizzontale.

Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di 3 anni dall'approvazione delle presenti norme, di schermare gli impianti tecnologici già presenti sulle coperture.

8. Non sono ammessi scavi ed interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.

9. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui collegato alla rete urbana o di tipo chimico, corrente elettrica, i cui impianti devono essere debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete e sicurezza pubblica pubblica.

10. I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

11. Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni delle presenti norme è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni.

[Art. 29] Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

L'eco-compatibilità delle strutture si realizza sia nella realizzazione delle opere e dei manufatti che nella loro gestione.

2. Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso principalmente:

- a. opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;

- b. soluzioni non invasive;
- c. materiali ecocompatibili;

3. La *gestione* eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- a. il risparmio delle risorse idriche;
- b. il risparmio delle risorse energetiche;
- c. le modalità gestionali.

Il risparmio delle risorse idriche ed energetiche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

4. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- mediante la divulgazione di materiale che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

5. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco – bar – ristorante;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA ecc.

6. L'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, vetro, alluminio, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli contenitori colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;
- un punto informativo ove i bagnanti possono reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare, temperature e tutte le informazioni tali da indurre i bagnanti ad assumere comportamenti più corretti sia per la tutela dell'ambiente sia per la propria salute;

7. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

8. Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.

[Art. 30] Accessibilità

1. Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- adottare soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
- dotare lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per diversamente abili.

2. A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

[Art. 31] Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento

1. Le recinzioni che delimitano e identificano l'area in concessione, non devono costituire una barriera visiva. Possono essere realizzate con struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m 1,50, di colore chiaro.

2.E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i confini perpendicolari alla linea di costa con singoli paletti collegati con ricorso in corda di canapa così come indicato nell' allegato 2

3. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

[Art. 32] Strutture ombreggianti

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.

2. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo e altre strutture ombreggianti.

3. L'ombreggiamento potrà essere realizzato con struttura portante in legno con copertura in stuoie di incannucciato e tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro.

[Art. 33] Camminamenti e pedane a terra

1. Consistono in elementi di facile rimozione, poggiati in sito per usi pedonali (FP|2, FP|3 e FO) e anche ciclabili (FP|3), finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

2. I camminamenti e le pedane a terra saranno realizzate con pannelli smontabili e assemblabili in loco da realizzarsi in legnoe/o materiale eco-compatibile, con finitura impermeabili e antiscivolo, e saranno trattati esclusivamente con finiture atossiche e con colori naturali.

3. I camminamenti dovranno avere larghezza minima pari a 1,20 m e massima di 2 m.

4. È assolutamente vietato effettuare scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico, per la realizzazione di camminamenti e pedane.

5. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica, rispettando i criteri di sicurezza previste dalle normative vigenti.

[Art. 34] Chioschi

1. All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, con strutture amovibili, di chioschi di servizio.

Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che resti vincolante.

2. Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere attrezzate questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.

3. Le tipologie di chiosco possono essere:

- a. chioschi bar
- b. esercizi commerciali

Le strutture dei chioschi devono essere di facile rimozione e non devono avere superficie chiusa e coperta superiore a 20 m².

Caratteristiche da rispettare:

- Struttura di facile rimozione.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: legno con finitura naturale, acciaio o alluminio, preferibilmente di colore chiaro o bianco.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile e legno.
- Copertura preferibilmente piana
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989.

- L'adduzione delle risorse idriche e energetiche della struttura deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili come:
 - il recupero delle acque piovane attraverso idonei sistemi di raccolta e filtrazione;
 - il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
 - l'uso di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua;
 - l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione può essere realizzata dalle reti comunali, anche per la sola integrazione delle risorse e quantità necessarie alla funzionalità della struttura. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione in vasche di raccolta all'esterno dell'area demaniale.

[Art. 35] Punti di ristoro

1. I punti di ristoro sono finalizzati all'esercizio della ristorazione.

Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare, altezza massima di 3,5 m e possono essere sostituite da una parte coperta ed una scoperta, destinata a ombreggiamento e al posizionamento di sedie e tavoli. Le strutture destinate a questa funzione dovranno essere inserite organicamente all'interno dell'area concessa, preferibilmente integrate nei manufatti destinati ai servizi alla balneazione.

2. Caratteristiche da rispettare:

- Struttura di facile rimozione.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: legno con finitura naturale, acciaio o alluminio, preferibilmente di colore chiaro o bianco.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile e legno.
- Copertura preferibilmente piana
- Struttura conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989.
- L'adduzione delle risorse idriche e energetiche della struttura deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili come:
 - il recupero delle acque piovane attraverso idonei sistemi di raccolta e filtrazione;
 - il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
 - l'uso di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua;
 - l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione può essere realizzata dalle reti comunali, anche per la sola integrazione delle risorse e quantità necessarie alla funzionalità della struttura. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione in vasche di raccolta all'esterno dell'area demaniale.

[Art. 36] Docce e Servizi igienico sanitari

1. Saranno obbligatoriamente previsti un servizio igienico sanitario (uomo/donna/diversamente abili) e 2 docce se presenti da 0 a 100 ombrelloni e così via per multipli di 100. La loro superficie non va considerata ai fini della massima superficie coperta e pavimentata.

2. I servizi igienico sanitari devono essere distinti per uomini, donne e diversamente abili, devono essere privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente areati, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno.

Caratteristiche da rispettare:

- Struttura di facile rimozione.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: legno con finitura naturale, acciaio o alluminio, preferibilmente di colore chiaro o bianco.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile e legno.
- Copertura preferibilmente piana e altezza complessiva lorda max 3,50, e obbligatoriamente uguale agli altri manufatti.
- Arredi e suppellettili interne conformi alle normative in materia di igiene pubblica.
- Le docce devono essere posizionate, possibilmente in serie e possono essere completamente aperte, con elementi divisorii su tre lati o totalmente chiuse.

- Struttura conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989.
- L'adduzione delle risorse idriche e energetiche della struttura deve avvenire prioritariamente per mezzo di sistemi e tecniche eco-compatibili come:
 - il recupero delle acque piovane attraverso idonei sistemi di raccolta e filtrazione;
 - il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
 - l'uso di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua;
 - l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- Nel caso in cui vi siano evidenti difficoltà tecniche di realizzazione o le quantità necessarie alla funzionalità della struttura non siano soddisfatte, l'adduzione può essere realizzata dalle reti comunali, anche per la sola integrazione delle risorse e quantità necessarie alla funzionalità della struttura. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione in vasche di raccolta all'esterno dell'area demaniale.

[Art. 37] Spogliatoi - cabine

1. Gli spogliatoi o cabine sono strutture, obbligatorie e necessarie al fine di esercitare le attività concessorie turistico-ricreative come stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi.

Tali strutture sono finalizzate al solo scopo di offrire servizi relativi all'igiene personale e alla sostituzione degli indumenti da parte degli utenti dello stabilimento balneare o spiaggia libera con servizi.

Devono essere distinti per uomo e donna, prive di ogni barriera architettonica, costituite da locali chiusi, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno.

2. La superficie totale lorda non deve essere inferiore all'1% dell' area in concessione.

Caratteristiche da rispettare:

- Struttura di facile rimozione.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: legno con finitura naturale, acciaio o alluminio, preferibilmente di colore chiaro o bianco.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile e legno.
- Copertura preferibilmente piana e altezza complessiva lorda max 3,50, e obbligatoriamente uguale agli altri manufatti.
- Posizionate possibilmente in serie.
- Accessibilità conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989, almeno per uno degli spogliatoi realizzati
- Arredi e suppellettili conformi alle normative in materia di igiene pubblica.
- Previsione di una unità per ogni 100 utenti dell'attività concessoria.

[Art. 38] Box di servizio (direzione, informazioni, per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)

1. Ogni struttura in concessione dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento.

A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.

Il box "direzione - informazioni - infermeria" può essere integrato nei servizi forniti dal Chiosco-bar, con l'unica prescrizione di avere un vano destinato esclusivamente all'infermeria, in cui deve essere obbligatoriamente alloggiata una cassetta per il primo soccorso e una comoda seduta, sgombro da altre suppellettili e in perfetto stato di pulizia ed ordine.

Il box "deposito-vano tecnico" è una struttura, obbligatoria e necessaria al fine di esercitare le attività concessorie turistico-ricreative come stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi.

Tale struttura è finalizzata al solo scopo di ricovero dell'attrezzatura da spiaggia, attrezzature in genere e ricovero di macchine, impianti o sistemi utili all'esercizio dell'attività concessoria.

Tra le funzioni di deposito e vano tecnico ci deve essere un elemento divisore netto e robusto.

Caratteristiche da rispettare:

- Struttura di facile rimozione.
- Materiali consentiti per le parti strutturali: legno con finitura naturale, acciaio o alluminio, preferibilmente di colore chiaro o bianco.
- Materiali consentiti per i nodi strutturali: Acciaio zincato o inossidabile e legno.
- Accessibilità conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in particolar modo del D.P.R. 380/2001 art. 82 della legge 13/89 e conseguente D.M n. 236 del 14 giugno 1989, almeno per uno degli spogliatoi realizzati

- Arredi e suppellettili conformi alle normative in materia di igiene pubblica.

[Art. 39] Torretta di avvistamento

1. Per tutte le strutture oggetto di concessione turistico - ricreative come Stabilimenti Balneari e Spiaggia libera con servizi è obbligatorio il posizionamento, nell'ambito della propria area concessa, di una torretta di avvistamento per il servizio di salvamento.

Tale struttura ha come unico scopo lo stazionamento degli addetti al salvataggio e attrezzature utili all'espletamento del loro servizio.

2. Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime e minime della torretta di avvistamento sono:

- Struttura semplicemente appoggiata sull'arenile.
- Larghezza minima 1,20 m
- Larghezza massima 1,80 m
- Forma quadrata
- Copertura preferibilmente di colore rosso

[Art. 40] Verde ornamentale

1. All'interno delle aree concesse è possibile prevedere la piantumazione o l'inserimento di verde ornamentale. Sono ammesse solo ed esclusivamente essenze tipiche della macchia mediterranea o di specie autoctone, poco idroesigenti o basate sull'aridocoltura.

Il verde ornamentale potrà essere piantato o allocato in vaso solo ed esclusivamente lungo la fascia FP/3, in prossimità delle delimitazione della concessione; nella zona del chiosco bar, delle aree esterne a servizio del chiosco o ristorante, dei servizi igienici e delle docce.

Il verde ornamentale dovrà integrarsi con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituire ostacolo alla libera visuale del mare; pertanto non dovrà superare l'altezza massima di 1,50 m.

[Art. 41] Aree attrezzate per lo sport

1. Negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere con servizi la realizzazione di aree per lo svolgimento di attività motorie è consentito solo in idonee zone, purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia.

Tali aree devono essere posizionate nella fascia FP/2 nelle immediate vicinanze della fascia FP/3 e a debita distanza dalla spiaggia attrezzata e zona di balneazione e debitamente segnalate.

In caso di evidenti difficoltà tecniche o che necessitino di opere invasive nella realizzazione di tali aree è severamente vietata la realizzazione di tali aree.

Tali aree hanno carattere temporaneo ed essere attrezzate solo durante la stagione balneare così come indicato dalla ordinanza balneare dell'Ufficio Demanio della Regione Puglia.

[Art. 42] Cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, la tipologia (SB, SLS), la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate, il tutto tradotto in quattro lingue.

2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 m² su cui, oltre allo spazio pubblicitario di 0,70x0,50m, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,30 m dal piano medio spiaggia.

L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare, a eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

4. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

5. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna luminosa recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica, nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento luminoso.

[Art. 43] Strutture per altre tipologie di servizi non previsti.

1. Previa comunicazione e parere positivo dell'amministrazione comunale competente sulle modifiche e integrazioni strutturali e/o volumetriche da effettuare, è possibile rimodulare la strutture funzionali all'esercizio della concessione con l'obbligo di:
- mantenere i servizi e locali minimi di cui gli stabilimenti balneari devono essere dotati ovvero: chiosco-bar, deposito-vano tecnico, docce, servizi igienici e spogliatoi.
 - non superare il limite della superficie coperta lorda complessiva per i manufatti relativa alla propria concessione demaniale marittima, senza possibilità di alcuna deroga.
 - implementare nuove tipologie di servizi strettamente legati agli usi pubblici della costa e del mare.

Capo V

RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

[Art. 44] Opere di ingegneria costiera

1. Per la progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, si dovrà tenere conto degli indirizzi e dei criteri generali di cui ai successivi articoli e delle prescrizioni contenute nel PRC.
2. La progettazione degli interventi dovrà essere svolta tenendo conto dell'intera Unità (ovvero Sub-unità) fisiografica (UF), al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari che la costituiscono presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa UF.

[Art. 45] Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento

1. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono a una difesa della costa.
2. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito suggerite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km), si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.
 - *Identificazione dell'unità fisiografica* (ovvero sub unità fisiografica): con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal punto di vista sedimentologico.
 - *Strumenti di pianificazione vigenti*: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PPTR, PAI, PRGC, etc.).
 - *Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva*: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa.
 - *Rilievi batimetrici*: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.
 - *Indagini geognostiche*: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione.
 - *Analisi delle biocenosi marine*: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzi che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.
 - *Qualità delle acque*: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.
 - *Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia*.
 - *Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo*: valori medi annuali e valori estremi, per assegnato periodo di ritorno, del moto ondoso al largo; individuazione dell'onda di progetto.
 - *Analisi meteo-marine - Propagazione del moto ondoso dal largo verso riva*: analisi dei risultati delle simulazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie annuali del moto ondoso, finalizzata all'individuazione dei processi di morfodinamica costiera (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti e determinando il valore della profondità di chiusura).

- *Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto*: al fine di specificare le caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda.
- *Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche*: su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto.
- *Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa*: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale.
- *Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto potenziale medio longitudinale*: valutata la direzione e l'entità del trasporto potenziale medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente.
- *Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia*: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento.
- *Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi*: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.
- *Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti*: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

3. Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli *"Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste"* redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Politecnico di Bari e dall'Università del Salento.

[Art. 46] Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera

1. Per la scelta della tipologia di intervento dovranno essere esaminate più soluzioni alternative e dovranno essere sempre prese in considerazione la soluzione di non intervento, con eventuale delocalizzazione delle strutture, e quella del solo ripascimento.
2. Negli interventi di difesa di strutture edilizie e di infrastrutture dovranno ricercarsi quelle soluzioni che, oltre a garantire le funzioni di salvaguardia delle strutture e/o delle infrastrutture, realizzino una ricostituzione del litorale sabbioso.
3. I progetti di protezione del litorale che prevedono un ampliamento della spiaggia emersa e/o sommersa dovranno garantire che tale ampliamento non avvenga sottraendo materiale ai tratti di litorale sottoflutto.
4. Ai fini del mantenimento e del ripristino del trasporto solido lungo costa non è in genere consentita la costruzione di opere marittime che interrompano il trasporto longitudinale dei sedimenti sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura in tutti i settori dell'unità (sub) fisiografica in cui esistano spiagge sottoflutto all'opera.
5. Può essere consentita la realizzazione di nuovi pennelli o altre opere trasversali con scopi di difesa costiera a condizione che facciano parte di un sistema di protezione e che non blocchino il trasporto lungo costa dei sedimenti.
6. Non è in genere ammessa, ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge, la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.
7. Non sono in genere ammessi interventi che riducano l'alimentazione naturale delle spiagge da parte dei corsi d'acqua.
8. I progetti di protezione del litorale dovranno privilegiare interventi che prevedano il ricorso a tipologie basate sul ripascimento o, nel caso di esclusiva difesa costiera tramite opere fisse longitudinali o trasversali, che siano opere a basso impatto ambientale. Dovrà inoltre essere prevista anche la possibilità rimozione progressiva e/o parziale di opere esistenti che risultino non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto.
9. Ogni qual volta sia possibile, strutture sommerse e massi naturali vanno preferiti a opere emerse e massi artificiali, per il minore impatto paesaggistico indotto sul contesto di riferimento.
10. I contenuti degli *Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste*, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Politecnico di Bari e dall'Università del Salento, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

[Art. 47] Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera

1. Al fine di mitigare l'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera i progetti degli interventi, in particolare se ricadenti all'interno del perimetro del SIC e a integrazione della prescritta procedura di Valutazione di Incidenza, dovranno contenere uno specifico approfondimento sull'impatto ambientale potenziale delle opere progettate.
2. I contenuti di tale specifico approfondimento sono di seguito suggeriti e devono essere intesi come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri, che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km), si dovrà garantire un ulteriore approfondimento; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.
 - *Modalità e tempi di realizzazione*: il progetto dovrà specificare le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere (da mare, da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere), le cautele che si intendono mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri), le modalità di gestione dei cantieri stessi, i tempi di realizzazione.
 - *Interazione delle opere con i processi costieri*: nell'ambito del progetto andranno analizzate e verificate le modalità con le quali le opere progettate interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica e i possibili effetti.
 - *Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili* (quali le praterie di *Posidonia oceanica*, i siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche).
 - *Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia* (quali, a titolo esemplificativo, possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia a opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto, possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla, ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto etc.).
 - *Foci fluviali e torrentizie*: il progetto dovrà contenere una specifica valutazione dell'influenza delle opere progettate sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua (in particolare valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata).
 - *Paesaggio*: il progetto dovrà esplicitare l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante fotoinserimenti delle stesse o simulazioni tridimensionali, anche di confronto tra le diverse alternative prese in considerazione.
3. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

[Art. 48] Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera

1. I progetti dovranno prevedere uno specifico monitoraggio post – intervento di opportuna durata, al duplice scopo di verificare l'evoluzione delle opere di progetto nel contesto in cui questo è eseguito, nonché l'efficacia delle soluzioni previste, confrontando le dinamiche del litorale interessato prima e dopo l'intervento. I sistemi di monitoraggio dovranno essere appoggiati a capisaldi fissi georiferiti, impostati al fine di permettere la ripetizione del monitoraggio nel tempo, con garanzie di sovrapposizione delle sezioni.
2. Il monitoraggio post – intervento dovrà essere eseguito sulla base di uno specifico Piano inserito nel progetto dell'opera e approvato contestualmente ad essa, i cui contenuti sono indicativamente riportati al successivo comma 4.
3. Il monitoraggio dovrà essere finalizzato a verificare l'impatto dell'intervento sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque e sarà calibrato in funzione della entità e delle caratteristiche tipologiche dell'intervento e delle specifiche caratteristiche dell'area di intervento.
4. Il Piano di monitoraggio, in funzione della tipologia dell'opera e dello specifico contesto localizzativo della stessa, potrà includere:
 - *Monitoraggio della morfodinamica costiera*: rilievi della spiaggia emersa, rilievi batimetrici della spiaggia sommersa, analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad un anno di distanza e a più anni di distanza.
 - *Monitoraggio delle biocenosi costiere*: marcatura del limite superiore e inferiore delle eventuali praterie di fanerogame, conteggi su aree standard per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame, descrizione dei fondali tramite transesti, documentazione fotografica subacquea, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato delle biocenosi costiere antecedente la realizzazione dell'intervento e lo stato delle stesse biocenosi per almeno due anni dopo l'intervento.
 - *Monitoraggio della qualità delle acque* (nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico): definizione di punti di campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali, streptococchi fecali.

5. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

[Art. 49] Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa

1. Si intendono per *interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa* l'insieme degli interventi che servono a ripristinare l'integrità di un'opera di difesa danneggiata o che non esercita più la funzione per la quale è stata realizzata e a garantire il riassetto del profilo dell'opera o di un sistema di opere di difesa per avvenuto cambio delle condizioni ambientali al contorno o per l'inefficacia delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati di difesa della costa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere oggetto di monitoraggio post intervento.

[Art. 50] Piano di manutenzione degli interventi

1. I progetti relativi agli interventi di recupero e risanamento costiero devono essere accompagnati da approfondito Piano di manutenzione pluriennale, comprensivo dell'individuazione dei costi preventivati di tali interventi.
2. Nel caso di interventi privati la realizzazione degli interventi di manutenzione delle opere deve essere garantito da opportuna polizza fideiussoria.

Capo VI MONITORAGGIO

[Art. 51] Le attività di monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio previste dal Piano, ad integrazione di quelle previste a livello regionale, riguardano:
 - Il *monitoraggio dello stato della costa e della sua evoluzione* per l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulla linea di costa, al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero e per consentire la eventuale riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal Piano;
 - Il *monitoraggio post – intervento* al fine di monitorare l'efficacia dei singoli interventi realizzati o, eventualmente, delle condizioni pre intervento utili a giustificare la realizzazione dell'intervento stesso;
 - Il *monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal PCC* al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi dei risultati prestazionali attesi.
 - Il monitoraggio di tratti alcuni tratti costa potrà avvenire anche per mezzo di webcam o impianto di video sorveglianza, in particolar modo come deterrente al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, ma anche per ottenere informazioni riguardo le variazioni delle linee di costa, l'ampiezza della spiaggia e i suoi cambiamenti in termini di superficie e profilo, sul moto ondoso, sul traffico marittimo e l'uso delle spiagge in genere.
 - L'attività di monitoraggio sarà effettuata obbligatoriamente a cadenza biennale o comunque in casi di gravi danni ambientali riscontrati ovvero ogni qualvolta l'ufficio comunale competente lo ritenga opportuno dandone giusta diffusione pubblica.

Capo VII REGIME TRANSITORIO

[Art. 52] Norme transitorie per concessioni esistenti

1. Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione.

Nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Molfetta, il piano detta le modalità:

- a. per l'individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione
- b. per l'individuazione delle recinzioni da rimuovere
- c. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici;
- d. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
- e. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP|3) per i camminamenti.

2. Il Comune nei primi due anni dalla approvazione del Piano si attiverà con i dovuti strumenti a trasformare alcuni degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, la più agevole discesa a mare verso le spiagge libere, anche mediante esproprio o convenzione con il proprietario dell'area.

[Art. 53] Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le opere di difficile rimozione di "tipo stabile", escluse le sole pertinenze demaniali, prevede la trasformazione dei manufatti preesistenti per i quali prevede l'adeguamento o la trasformazione in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione.

2. Entro 2 anni dalla data di approvazione del presente PCC ogni concessionario dovrà provvedere a trasformare i manufatti di tipo stabile ricadenti nella propria concessione, in manufatti di facile rimozione secondo quanto previsto dalle presenti norme in termini di materiali e di dimensioni.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà avviata la procedura per l'eventuale incameramento delle opere tra le pertinenze demaniali.

[Art. 54] Individuazione delle recinzioni da rimuovere

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, per le quali è prevista la rimozione in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-ricreativo.

Sono escluse le recinzioni di aree che, sebbene comprese nella superficie demaniale, sono destinate a finalità diverse dalle turistico ricreative, che si trovano al di là della strada, e che quindi non costituiscono impedimento per l'accesso al mare e la fruizione pubblica.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. In caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere all'ordine di rimozione si procederà con le sanzioni previste e in ultimo con la rimozione da parte dell'ente competente in danno al concessionario.

3. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. In caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere all'ordine di rimozione si procederà con le sanzioni previste e in ultimo con la rimozione da parte dell'ente competente in danno al concessionario.

4. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.

5. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione.

[Art. 55] Individuazione degli accessi da rendere pubblici

1. L'ufficio Demanio comunale individua gli accessi privati da rendere di uso pubblico, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo.
2. Entro due anni dall'approvazione del presente piano gli accessi privati all'area demaniale che risultino occludere l'accesso pubblico oltre i 150 metri o comunque individuati nel piano, devono essere resi tali da garantire l'accesso e la fruibilità pubblica del demanio e della spiaggia.

[Art. 56] Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche

1. Entro due anni dall'approvazione del presente piano tutti i concessionari devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente piano.

[Art. 57] Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti

1. Il PCC prescrive di realizzare, per tutte le concessioni turistico-ricreative, le fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti.
2. Il corridoio per il libero accesso al mare, tra le spiagge in concessione, è di 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.
3. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.

Capo VIII VALENZA TURISTICA

[Art. 58] Valenza turistica

1. La valenza turistica delle coste (delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) è UNICA per tutta la fascia costiera del Comune di Molfetta.

[Art. 59] Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto

1. Le norme di riferimento per il calcolo dei canoni di concessione sono:

- Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del DL 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del DL n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;
- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- D.M. 5 agosto 1998, n. 342, attuativo dell'art. 3, comma 1, introdotto nel DM 5 ottobre 1993, n. 400, della legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni a uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;
- aggiornamenti Istat annuali.

Ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, emana gli aggiornamenti secondo Istat e poi divulga, con circolare, le misure unitarie dei canoni riprodotte in idonee tabelle per tipologia di utilizzo.

Regolamento Concessioni Demaniali Marittime

[Art. 60] Concessione demaniale marittima

1. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata mediante scrittura privata tra il rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente (Ente pubblico) e il concessionario (soggetto privato) direttamente o per mezzo d'idoneo procuratore.
3. La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione
4. L'atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario.
5. Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al concessionario.
6. Nell'ipotesi di cessazione, decadenza e revoca della concessione deve essere attuata analoga procedura.
7. Il procedimento per il rilascio e variazione degli atti concessori e/ o autorizzativi è dettato dalle presenti norme in conformità ai principi generali previsti:
 - dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione;
 - dalle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto);
 - dalla Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19;
 - dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17;
 - dal Piano Regionale delle Coste;
 - da tutta la normativa in materia;
 - dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
 - dalla direttiva Bolkestein (formalmente direttiva 2006/123/CE)
8. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

[Art. 61] Consegna demaniale marittima

1. La consegna è prevista per legge a titolo gratuito e senza una specifica durata, in quanto ha validità per l'intera durata funzionale dell'opera pubblica o di urbanizzazione, fino alla riconsegna all'amministrazione titolare del bene demaniale previa riduzione in pristino, e salvo provvedimento di cui all'art. 35 del Codice della navigazione, nel caso in cui i beni interessati vengano ritenuti non più utilizzabili per pubblici usi del mare dall'Autorità marittima statale.

[Art. 62] Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;
 - b. gestione di strutture turistico-ricreative diverse dalle precedenti;
 - c. attività sportive compatibili con la balneazione;
 - d. gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei;
 - e. gestione di pedane a terra adibite a sosta e solarium;
 - f. gestione di attività produttive in aree demaniali e negli specchi acquei antistanti;
 - g. esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - h. noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - i. esercizi commerciali;

j. centri di servizi pubblici.

2. Tutte le attività possono richiedere la concessione e/o autorizzazione per un'area esterna attrezzata annessa e per un servizio destinato all'esercizio commerciale, che non superi la dimensione dello stesso, a condizione che tale area non tolga spazio o sia di impedimento alle attività balneari.

3. Nell'ambito del territorio demaniale marittimo potranno essere consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive approvata dal Comune.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al primo comma è fatta salva l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici di pari grado e/o sovraordinati competenti in materia.

[Art. 63] Durata della concessione

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di anni sei. Anche a fronte di richieste di concessioni per finalità turistico-ricreative per periodi diversi devono essere rilasciate concessioni della durata di sei anni, fatta salva la facoltà di rinuncia.

2. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione può essere fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

[Art. 64] Obblighi del concessionario

1. Gli obblighi del concessionario sono disciplinati dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

[Art. 65] Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)

1. Il Sistema Informativo Demanio marittimo (SID) nasce con la finalità di fornire supporto condiviso alle PPAA (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali ecc.), interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi e trasparente accesso ai cittadini interessati alla loro fruizione.

2. L'utilizzo del Sistema, per la cui gestione è competente lo Stato, è gratuito per le PPAA e per i cittadini. Sono resi altresì gratuitamente disponibili i modelli di domanda normalizzati e gli applicativi di supporto alla loro compilazione, il cui utilizzo è obbligatorio dal 2009.

3. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 conferma il SID, in coerenza con il quadro normativo vigente, come unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi. Questo Provvedimento, che introduce nuove modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime da parte delle PPAA che ne gestiscono il rilascio, prevede infatti che per tale adempimento, obbligatorio ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del DPR n. 605/1973, le PPAA interessate "si avvalgano esclusivamente del Sistema informativo del demanio marittimo – SID".

[Art. 66] Domanda per la concessione

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione analitica e fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione grafica (render) dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

5. La candidatura delle aree da concedere (SB, SLS e SL), andrà assegnata solo in seguito alla redazione di uno studio idraulico-marittimo di dettaglio (ricomprensivo della valutazione delle caratteristiche del moto ondoso sottocosta, della risalita dell'onda, della tracimazione, etc.) redatto a cura del richiedente la concessione, sia nel caso di privato che di amministrazione pubblica.

6. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

7. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso l'agente contabile comunale all'uopo nominato, nella misura da questo stabilita.

8. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, l'agente contabile comunale procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

[Art. 67] Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche Amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della Navigazione e ex art. 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D1 contenute nei documenti di seguito elencati:

1. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 1 - (Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - Richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)
2. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica)
3. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 – (Parte Tecnica: condotte - cavidotti - elettrodotti)
4. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)
5. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
6. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
7. Guida alla compilazione dei Modelli Domanda Tabelle di codifica

3. Il modello di domanda "D1" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Base

- RF Richiedente - persona fisica;
- RD Richiedente - soggetto diverso da persona fisica;
- AR Amministrazione richiedente;
- US Uso e scopi;
- T Dati tecnici;
- D Documentazione a corredo della domanda.

Quadri Integrativi

- E Elezione domicilio richiedente;
- P Procuratore;
- AO Anticipata occupazione;
- S Stagionalità;
- UI Ulteriori informazioni.

[Art. 68] Variazione al contenuto della concessione

1. Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, all'art. 24 disciplina la variazione al contenuto delle concessioni

2. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

3. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.
4. Qualora peraltro non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal competente ufficio comunale
5. L'ampliamento dell'area e/o bene oggetto della concessione nonché il rilascio anche di nuove concessioni possono intervenire (sia nella forma delle autorizzazioni che delle concessioni) nei seguenti casi:
 - a. adeguamento tecnico funzionale dei manufatti già esistenti tramite corpi aggiuntivi costituiti solo ed esclusivamente da opere leggere e di facile rimozione nel limite del 30% dell'area data in concessione e entro e non oltre il limite massimo di 100 mq;
 - b. per le concessioni esistenti, e prima dell'assegnazione di ulteriori concessioni, i titolari possono surrogare l'area demaniale, senza modificare sia le dimensioni che il fronte mare (già oggetto di concessione), così come riportato sul titolo concessorio. In questi casi la modifica riguarda solo la surroga dell'arenile e delle strutture specifiche all'attività di balneazione (cabine, servizi ecc.) che, fermo restando l'ubicazione, possono espandersi nell'area attigua.
 - c. i titolari di concessioni preesistenti inerenti attività produttive ubicate su aree demaniali possono richiedere l'estensione dell'ampliamento della concessione anche all'arenile prospiciente, dove è presente e nei limiti previsti dal presente regolamento.
6. Nelle ipotesi di ripascimento artificiale o naturale dell'arenile con incremento della profondità del medesimo rispetto al fronte mare l'area oggetto di accrescimento sarà assegnata ai concessionari frontisti, nel rispetto della normativa a tutela del diritto di insidenza, secondo la consistenza effettivamente individuata e nella misura, che la Giunta comunale discrezionalmente riterrà di concedere.
7. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione senza ampliamenti o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale (opere di ristrutturazione e/o ampliamenti di opere già esistenti) deve presentare apposita istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.
8. In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale previste per le domande di nuova concessione.
9. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.
10. Dato avvio alla fase istruttoria l'Ufficio Porto e Demanio, entro 20 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte.
11. Il Responsabile dell'Ufficio competente nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il suddetto responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.
12. Nell'ipotesi di non acquisizione dei pareri di cui sopra il responsabile dell'Ufficio competente provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.

[Art. 69] Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D3" Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, le variazioni al contenuto di una concessione ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D3 contenute nei documenti di seguito elencati:
 1. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 1 - (Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni)
 2. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica)
 3. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: condotte, cavidotti, elettrodotti).
 4. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)

5. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo o alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
6. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)

3. Il modello di domanda "D3" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Integrativi

- US/D3 Uso e Scopi;
- T Dati Tecnici;
- D Documentazione a corredo della domanda;
- MO Manutenzione e Modifiche;
- VD Variazione della Durata;
- S Stagionalità;
- UI Ulteriori Informazioni
- E Elezione Domicilio Richiedente;
- P Procuratore.

[Art. 70] Affidamento in gestione e subingresso

1. La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4 della LR 17/2006:

- a. per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- b. per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

La comunicazione di affidamento deve essere debitamente motivata da parte del titolare dell'atto concessorio.

2. Quando il concessionario intende farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Porto e Demanio, presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

L'autorizzazione al subingresso è rilasciata limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

3. In caso di vendita o esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario d'impianti, manufatti e opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.

4. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono presentare istanza di subingresso come al precedente comma 2 entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza.

5. In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente o eredi o aventi causa e del subentrante e all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

6. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente congiuntamente dal concessionario o eredi o aventi causa e dal subentrante.

7. Nell'ipotesi di diniego l'Ufficio competente provvederà all'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di subingresso.

8. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione deve concludersi entro 120 gg dal ricevimento dell'istanza.

[Art. 71] Domanda di Subingresso

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D4" Domanda di Subingresso, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di autorizzazione al subingresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D4 (Subingresso).

3. Il modello di domanda "D4" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Base

- SF Subentrante - persona fisica;
- SD Subentrante-- soggetto diverso da persona fisica;
- DC Dati del concessionario;

Quadri Integrativi

- E Elezione domicilio richiedente;
- P Procuratore;
- DS Documentazione a corredo della domanda.

[Art. 72] Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali

1. Le aree del demanio marittimo libere destinate per finalità turistico-ricreative così come individuate dall'Amministrazione Comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica che dovrà rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la normativa italiana ed europea vigenti.
2. Il bando, predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti murali per almeno 30 giorni.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.
4. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione giudicatrice composta dal segretario generale comunale e due dirigenti comunali e a discrezione della commissione l'aggiunta di un tecnico esperto in tematiche affini all'oggetto del bando, redige, sui criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area interessata dal bando, che viene approvata in via provvisoria dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente comunale. A seguito della pubblicazione per un periodo di 15 giorni la graduatoria è dichiarata definitiva.

[Art. 73] Concorso di domande per nuove concessioni

[affidenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica]

1. Il Codice della Navigazione, all'art. 37, disciplina il concorso di domande per nuove concessioni
2. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC, ovvero secondo i criteri valutativi delle presenti norme.
3. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti su rialzo del canone.
4. I concessionari di aree demaniali devono essere preferiti agli altri concorrenti in sede di rilascio di concessioni marittime per l'uso degli specchi acquei antistanti i propri spazi detenuti in concessione. La presente disposizione si applica anche a favore degli esercizi di balneazione già esistenti alla data di adozione del presente regolamento ancorchè non realizzati su aree demaniali.

[Art. 74] Criteri di valutazione delle domande

[relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara a evidenza pubblica]

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione minimi, e pertanto obbligatori in tutti le procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei concessionari, dovranno riguardare obbligatoriamente le seguenti tematiche:
 - Sostenibilità e compatibilità ambientale.
 - Qualità architettonica e paesaggistica dei manufatti.
 - Organizzazione e tipologia dei servizi alla balneazione con particolare riferimento per le persone diversamente abili.

Il peso della somma dei punteggi dei tre criteri obbligatori non potrà essere mai inferiore a 60 in un range compreso tra 0 e 100

In aggiunta alle su elencate tematiche la commissione giudicatrice potrà aggiungere gli ulteriori criteri che riterrà opportuni.

[Art. 75] Concessioni e/o autorizzazioni temporanee

1. I Comuni possono rilasciare concessioni e/o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.
Per le concessioni e/ o autorizzazioni di durata inferiore a 10 giorni l'occupazione avviene a titolo gratuito.
2. Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata da 1 a 9 gg, l'istanza deve essere presentata, almeno 20 gg prima dello svolgimento dell'evento oggetto di richiesta, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
3. Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata dai 9 ai 30 gg, l'istanza deve essere presentata al competente Ufficio (Porto e Demanio) almeno 30 gg prima dell'evento. L'ufficio prima di procedere alla fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale, l'autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di concessione pervenuta.
4. Tutte le domande dirette a occupazioni di area demaniale temporanee, devono essere valutate dall'ufficio, sentiti gli uffici delle altre pubbliche amministrazioni competenti e acquisiti i relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni se necessari.
5. Il responsabile di procedimento, previo introito del canone, concede l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni.
6. Il canone è commisurato sulla base
 - della superficie che si chiede in concessione;
 - della durata dell'occupazione;
 - dell'importo dei diritti di segreteria;
 - della normativa vigente in materia.

[Art. 76] Concessioni d'urgenza

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su istanza dell'interessato, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, e presentata al protocollo del Comune, solo in caso d'estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o d'igiene e sicurezza, così come previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione.
2. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase valutativa, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l'autorizzazione alla conduzione della conseguente fase.
3. Quest'ultimo organo istituzionale a sua volta con deliberazione autorizzerà o meno il responsabile del procedimento a concludere il relativo iter amministrativo con il provvedimento finale di rilascio dell'atto concessorio.
4. Nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.
5. Nell'ipotesi di avvio del summenzionato procedimento l'Ufficio Porto e Demanio entro 10 giorni dall'atto autorizzatorio di Giunta comunale, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
6. Nell'ipotesi di rilascio di concessione e/o autorizzazione il soggetto istante procederà ad acquisire tutti gli altri pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni previste ex lege, nonché la cauzione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione.
7. Nel caso di non acquisizione dei suddetti atti endoprocedimentali o di ottenimento dei medesimi con esito negativo si addiverà alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione con successiva demolizione delle opere eseguite e ripristino dello status quo ante, così come sancito dall'ultimo comma dell'art. 38 del Codice della Navigazione.
8. Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente in materia.

[Art. 77] Domanda di Anticipata Occupazione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D5" Domanda di Anticipata Occupazione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'anticipata

occupazione e l'uso dei beni demaniali richiesti in concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D5 (Anticipata Occupazione).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Base

AO/D5 Anticipata occupazione

Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

[Art. 78] Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D6" Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D6 (Affidamento a terzi delle attività della concessione).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Base

DAF Dati affidatario e attività affidate

Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

[Art. 79] Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D7" Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D7 (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

Quadro Principale

Quadri Base

RF Richiedente - persona fisica;

RD Richiedente - soggetto diverso da persona fisica;

DCT Dati catastali e tipologia dell'intervento;

DN Documentazione a corredo della domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.

Quadri Integrativi

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

[Art. 80] Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari (se esistenti) e l'autorità concedente, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

[Art. 81] Domanda di Rinuncia alla concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D8" Domanda di Rinuncia alla concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per comunicare, alla competente amministrazione, la volontà di rinunciare alla concessione.
2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D8 (Rinuncia alla concessione).
3. Il modello di domanda "D8" è costituito da un unico Quadro Principale

[Art. 82] Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo

1. Chiunque intenda effettuare l'esercizio di attività diverse da quelle per uso turistico-ricreativo rientranti nella sfera di competenza amministrativa del Comune, a eccezione di quelle relative alla sicurezza nazionale e alle attività di approvvigionamento di fonti energetiche, possono ottenere concessioni demaniali marittime secondo lo stesso iter delle concessioni per uso turistico-ricreativo, in base ai seguenti criteri di valutazione:
 - compatibilità generale con il complesso dei vincoli posti dalla normativa statale, regionale e comunale;
 - compatibilità relativamente a:
 - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione;
 - aspetti igienico-sanitari;
 - gestione diretta della concessione demaniale;
 - creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale: numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare.

[Art. 83] Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da prestare in numerario, mediante polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o dal Sindacato Italiano Balneari per gli associati,
2. L'ammontare è determinato dal soggetto concedente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.
In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
3. L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

[Art. 84] Aggiornamento dimensionale

1. Prima dell'inizio della stagione balneare, in sede di richiesta dell'autorizzazione commerciale il Concessionario, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione (che provvederà a trasmettere i dati alla capitaneria di Porto) la profondità della spiaggia a seguito delle eventuali modificazioni subite (erosione o accrescimento) durante la stagione invernale. Tale comunicazione avviene attraverso atto di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che provvede alla misurazione del dato: detta comunicazione è obbligatoria (per il rilascio della autorizzazione) anche nel caso in cui non vi siano variazioni.
2. Qualora, per motivi di erosione, l'area concessionata venga ad annullarsi o a ridursi a meno del 50% della profondità, o per la modificazione (stabile) di un corso d'acqua è consentito al Concessionario richiedere la rilocalizzazione all'Amministrazione, sentito il parere dell'Autorità competente sul demanio.

[Art. 85] Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune.

2. Sono altresì considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

[Art. 86] Vigilanza

1. Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

[Art. 87] Revoca, decadenza e sospensione della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione.

In particolare:

- a. per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare;
- b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).
6. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.
8. In caso di revoca, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto a un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l' indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
9. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto.
10. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio, entro 120 gg dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la revoca dalla concessione.
11. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

[Art. 88] Decadenza dal titolo concessorio

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 del Codice della Navigazione nei seguenti casi:
 - a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati;
 - b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
 - c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - d. per omesso o non corretto pagamento del canone;
 - e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti sia statali che regionali;
 - g. per cessione, anche mediante scrittura privata od altri sistemi simili, della gestione dell'attività balneare ad altri qualora in sede di istanza di concessione sia stata dichiarata la gestione diretta ed ottenuto i relativi punteggi;
 - h. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate;
 - i. mancata ricostituzione della garanzia in termini reali.
2. A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi del 'art. 7 della legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale possono essere presentate le deduzioni.
3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
4. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

[Art. 89] Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le aree demanio marittimo, disciplinate dalle presenti norme, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art .5 della Legge n. 1034/71.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione (se e quanto dovuto) sono riservate al Giudice ordinario.

[Art. 90] Cessazione della Demanialità

1. Le Zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

Piano Comunale delle Coste

Allegati

ALLEGATO n.1

Cartellonistica



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO



ORDINANZA BALNEARE

INFORMAZIONI PER LA TRASPARENZA E LA CITTADINANZA ATTIVA

- NORMA ETICA -

- Ditta concessionaria _____
- Legale rappresentante _____
- Concessione Demaniale n° ___ del ___/___/___ . Scadenza ___/___/___
- Permesso a costruire/D.I.A. n° ___ del ___/___/___
- Dimensione dell'area in concessione: Fronte mare m. lineari ___ profondità m. lineari ___
- Dimensione area coperta autorizzata: mq. _____
- Numero massimo di ombrelloni _____
- Numero posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza _____
- Corridoio di lancio (da percorrere solo a remi) si no
- Bagnini n° ___
- Altri dipendenti n° ___
- Periodo di apertura per la balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___
- Periodo di apertura senza l'esercizio dell'attività di balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___ e dal ___/___/___ al ___/___/___
- Accesso a pagamento _____ si no
- Varco per i cittadini: nel lido ; pubblico (a mt ___) SX (a mt ___) dx
- Medicheria _____ si no
- Accessi agevolati per i diversamente abili _____ si no
- *In caso negativo motivare:* _____
- Servizi igienici per i diversamente abili _____ si no
- Altri servizi per i diversamente abili _____ si no
- *Indicare quali:* _____
- Recinzione autorizzata (m. lineari ___) tipologia _____
(Con esclusione di attività che determinano occupazione della battigia)
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge: dalle ore ___ alle ore ___
(massimo quattro ore complessive) dalle ore ___ alle ore ___
- N° telefonici locali di: Polizia Municipale _____, Carabinieri _____,
Capitaneria di Porto _____, Guardia di Finanza _____

Comune

data


il concessionario

firma autografa

ALLEGATO n.2

Tipologie delimitazioni delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative

Tipologia della delimitazione perpendicolari alla linea di costa



Tipologia della delimitazione in legno con siepe antistante adiacente alla fascia FP3



Tipologia della delimitazione con incannucciato e siepe antistante adiacente alla fascia FP3

